

Codice DB1410

D.D. 29 aprile 2014, n. 1209

**R.D. 523/1904 - Polizia idraulica n. 5378 - Realizzazione di un tratto di difesa spondale nel Torrente Gesso nei comuni di Roaschia e Valdieri (CN) - Richiedente: Amministrazione Comunale di Roaschia -**

In data 14/02/2014 il Comune di Roaschia, con sede in Roaschia (CN) – Piazza San Dalmazzo,3, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa spondale nel torrente Gesso nei Comuni di Roaschia e Valdieri.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal dott.Ing.Franco Giraudo, in base ai quali è prevista la realizzazione del seguente intervento da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25.07.1904:

- difesa spondale mediante scogliera in massi di cava della lunghezza di 50,00 m lungo la sponda idrografica destra del torrente Gesso a consolidamento della scarpata di valle della strada comunale che collega la loc. Tetto Bandito nel comune di Roaschia con il Comune di Valdieri.

Si ritiene che per tale opera, ai sensi del regolamento regionale n.14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

La Giunta Comunale di Roaschia con Deliberazione n. 17 del 27.01.2014, ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto.

La Giunta Comunale di Valdieri con Deliberazione n.38 del 22.03.2014 ha espresso l'assenso, relativamente al territorio comunale interessato, all'esecuzione dell'opera di cui al progetto definitivo approvato dal Comune di Roaschia.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Gesso e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. la difesa spondale in progetto dovrà essere realizzata in perfetta aderenza alla sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua e raccordata verso monte e verso valle con le difese spondali esistenti.
2. l'altezza complessiva della difesa spondale in progetto non dovrà superare la quota del piano campagna e quella della sponda opposta.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;

- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Roaschia n. 17 del 27.01.2014;
- vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Valdieri n. 38 del 22.03.2014;

*determina*

di autorizzare, il Comune di Roaschia, con sede in Roaschia (CN) – Piazza San Dalmazzo,3, ai soli fini idraulici, , ad eseguire l'opera secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

1. l' opera dovrà essere realizzata nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali ulteriori opere di difesa interessate dall'esecuzione dell'opera dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante l'esecuzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell' opera da realizzarsi;
5. non potrà in alcun modo essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
6. l'opera in argomento dovrà essere eseguita, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziata, dovrà essere eseguita senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
7. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, nei modi consentiti dalla legge, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in

corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'opera, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico, ecc...).

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Mauro Forno